

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVA ALL'ANNO 2025**

Relazione sull'attività della Corte costituzionale relativa all'anno 2025

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza costituzionale nell'anno 2025. I dati statistici. – 3. La normativa primaria nazionale. – 3.1. *Il limite generale dei principi supremi.* – 3.2. *L'omogeneità delle disposizioni come limite per il decreto-legge e la legge di conversione.* – 3.3. *Criteri di delega e legislazione delegata.* – 3.4. *Leggi retroattive.* – 3.5. *Leggi di interpretazione autentica.* – 3.6. *Ragionevolezza e proporzionalità dell'esercizio del potere legislativo.* – 3.7. *Referendum.* – 4. Normativa europea e sovranazionale. – 4.1. *Il diritto dell'Unione europea.* – 4.2. *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.* – 4.3. *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo.* – 4.4. *Gli accordi internazionali.* – 5. *La tutela di diritti costituzionali.* – 5.1. *Diritti di libertà e suicidio medicalmente assistito.* – 5.2. *La famiglia e lo status delle persone.* – 5.3. *L'adozione.* – 5.4. *La procreazione medicalmente assistita.* – 5.5. *Convivenze di fatto.* – 5.6. *Lavoro privato e pubblico.* – 5.7. *Prestazioni previdenziali, assistenziali, pensionistiche.* – 5.8. *Diritto di proprietà.* – 5.9. *Impresa e iniziativa economica.* – 5.10. *Diritto elettorale.* – 5.11. *Professioni.* – 5.12. *Beni culturali.* – 6. *Stranieri e immigrazione.* – 6.1. *Il contrasto all'immigrazione irregolare.* – 6.2. *La discriminazione dello straniero.* – 7. *Tributi e processo tributario.* – 7.1. *Imu, Ici e altre imposte.* – 7.2. *Il processo tributario.* – 8. *Diritto penale, processo penale, ordinamento penitenziario.* – 8.1. *Il principio di legalità.* – 8.2. *Il principio di proporzionalità.* – 8.3. *Il principio del giudice naturale e della sua necessaria terzietà.* – 8.4. *La tutela della libertà personale.* – 8.5. *Il processo penale.* – 8.6. *Ordinamento penitenziario.* – 9. *Tutela giurisdizionale e giusto processo.* – 10. *Il regionalismo tra solidarietà e riparto di competenze.* – 10.1. *Il divieto di terzo mandato.* – 10.2. *Ambiente, tutela del territorio, produzione dell'energia.* – 10.3. *Urbanistica ed edilizia.* – 10.4. *Concorrenza.* – 10.5. *Personale dipendente regionale.* – 10.6. *Istruzione.* – 10.7. *Spesa sanitaria e autonomia finanziaria regionale.* – 11. *Finanza pubblica ed equilibrio di bilancio; spesa sanitaria.* – 12. *Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.* – 13. *Riflessione finale.*

1. Premessa.

Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signore e Signori,

Nell'introdurre questa relazione mi sia consentito, in primo luogo, rivolgere un deferente saluto al Presidente della Repubblica, unitamente al ringraziamento per la sua opera costante come guida sicura e saldo punto di riferimento, garanzia di tenuta della coesione sociale.

In premessa, non può ignorarsi che l'occasione di questa riunione straordinaria cade in un momento di estrema frammentazione e incertezza del panorama internazionale.

Si assiste oggi a una preoccupante preminenza dell'uso della forza rispetto ai canali della diplomazia.

Vi sono conflitti irrisolti; emergono nuove guerre; vi è una prolungata situazione di instabilità.

Le istituzioni internazionali e il sistema di multilateralismo globale, nato nel dopoguerra, attraversano una profonda crisi strutturale.

L'Unione europea stenta a porsi come portatrice di pace sulla base delle regole dello Stato di diritto.

Nella sua esortazione apostolica *Dilexi Te* il Pontefice Leone XIV sollecita una nuova "sussidiarietà globale" con appello alla ricostruzione di un'autorità mondiale basata sulla *rule of law*.

È con lo sfondo di questo scenario che si colloca la tradizionale ricognizione della giurisprudenza della Corte relativa allo scorso anno.

2. La giurisprudenza costituzionale nell'anno 2025. I dati statistici.

Le pronunce della Corte nel 2025 sono state 219 (190 sentenze e 29 ordinanze).

Di queste, 160 sono state rese in giudizi incidentali e 36 in giudizi in via principale e quindi hanno riguardato il controllo di costituzionalità delle leggi o di altri atti normativi.

È un numero comparabile a quello registrato nello stesso anno da altre Corti europee, come, in Francia, dal *Conseil constitutionnel* (55 decisioni nell'ambito dello stesso controllo di costituzionalità delle leggi o di altri atti normativi) e, in Germania, dal Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*), le cui decisioni dei due Senati sono state complessivamente 70.

Le sentenze che recano almeno un capo di dispositivo dichiarativo di illegittimità costituzionale sono 81.

Un esame più dettagliato è *infra* in "Dati quantitativi e di analisi".

3. Normativa primaria nazionale.

Nella giurisprudenza della Corte è venuto in rilievo sotto vari profili il tema di specifici limiti degli atti di normazione primaria del potere legislativo a partire da quello generale dell'esistenza di principi supremi (§ 3.1.).

Importanti e maggiormente mirate puntualizzazioni hanno riguardato la decretazione d'urgenza e la legge di conversione (§ 3.2.), la legislazione delegata (§ 3.3.), le leggi retroattive (§ 3.4.) e quelle di interpretazione autentica (§ 3.5.).

Un limite trasversale al potere legislativo è rinvenibile nel canone di ragionevolezza e in quello di proporzionalità (§ 3.6.).

Al livello della normativa primaria si colloca anche il referendum abrogativo (art. 75 Cost.), le cui condizioni di ammissibilità ne rappresentano un limite specifico (§ 3.7.).

3.1. Il limite generale dei principi supremi.

Con riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e in particolare all'inserimento del principio del giusto processo nell'art. 111 Cost. e della tutela dell'ambiente nell'art. 9 Cost., la Corte (**sentenza n. 125**), in linea di continuità con la propria giurisprudenza (soprattutto sentenze n. 1146 del 1988 e n. 203 del 1989), ha

ribadito l'esistenza di principi «fondamentali» o «supremi» della nostra Costituzione, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. L'identità della Costituzione è definita, nel suo «contenuto essenziale», una volta per tutte dalla Costituzione stessa.

In particolare, la legge costituzionale n. 2 del 1999, nel riformare l'art. 111 Cost., non ha introdotto un'innovazione del contenuto essenziale del principio supremo della terzietà del giudice, che in realtà era già presente nell'ordinamento.

3.2. L'omogeneità delle disposizioni come limite per il decreto-legge e la legge di conversione.

L'omogeneità delle disposizioni rappresenta un limite innanzi tutto per la legge di conversione del decreto-legge.

È stato ribadito che gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, stante che la prima «riveste i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata”, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può “aprirsi ad oggetti eterogenei” rispetto a quelli presenti nel decreto» (**sentenza n. 44**).

Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte risultano essere totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto ai contenuti e agli obiettivi del decreto-legge.

La legge di conversione non può avere contenuti eterogenei rispetto a quelli presenti nel decreto-legge; ciò essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (**sentenza n. 205**).

Con riferimento al regime di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali la Corte (**sentenza n. 44**) ha escluso la violazione dell'art. 77 Cost., per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, ad opera degli emendamenti che avevano disposto la legificazione delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l'interpretazione autentica della sua portata.

Analogo requisito di omogeneità è richiesto per le disposizioni contenute nello stesso decreto-legge.

Il sindacato della Corte resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui risulti evidente la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza, che il Governo mira a fronteggiare, e la singola disposizione del decreto-legge.

Per tali decreti-legge *ab origine* a contenuto plurimo ciò che rileva è il profilo teleologico, ossia l'osservanza della *ratio* dominante l'intervento normativo d'urgenza (**sentenza n. 90**).

Una particolare *species* di tali decreti è rappresentata dai cosiddetti decreti-legge “milleproroghe”, rispetto ai quali solo l'inserimento, in sede di conversione, di una norma «del tutto estranea» alla *ratio* e alla finalità unitaria «determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei» (**sentenza n. 44**).

3.3. *Criteri di delega e legislazione delegata.*

Con riferimento alla delegazione legislativa la Corte ha ribadito che il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo nell'opera di attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dal legislatore delegante è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse nella legge delega.

Rimane fermo, tuttavia, che la discrezionalità del Governo deve essere apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dal legislatore delegante e in coerenza con la *ratio* sottesa a questi ultimi. Pertanto, una puntuale prescrizione contenuta nella legge delega richiede, per il grado di dettaglio che la caratterizza, di essere esattamente trasposta nel decreto delegato (**sentenza n. 213**).

È stato ritenuto in contrasto con l'art. 76 Cost. l'art. 4, comma 4, lettera *a*), del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui, con riguardo alla selezione dei candidati all'accesso alla magistratura onoraria, prevede che, a parità di titolo di preferenza, prevale la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni.

Il mancato o incompleto esercizio della delega (il cosiddetto eccesso di delega *in minus*) non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione (**sentenza n. 81**).

Non è pertanto illegittima l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, atteso che essa attiene a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a compromettere il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un'azione di depenalizzazione, "cieca" e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati.

L'omissione del legislatore delegato può semmai determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, «non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile».

3.4. *Leggi retroattive.*

L'irretroattività della legge penale rappresenta un preciso vincolo costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.).

Con riferimento alla nuova disciplina della sospensione del processo con messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 (cosiddetto "decreto Caivano"), la Corte ha ritenuto che essa incide direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendo un contenuto deteriore rispetto a quella previgente, e pertanto non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma (**sentenza n. 8**).

Con questo limite e ferma restando la regola generale secondo cui la legge dispone per il futuro, rientra però nella discrezionalità del legislatore prevedere l'efficacia retroattiva della nuova disciplina nelle materie non riconducibili alla legge penale.

In particolare il legislatore, sollecito a raccogliere, già con la legge di bilancio 2022, il pressante invito rivolto dalla Corte (sentenza n. 120 del 2021) a riformare i meccanismi di remunerazione del servizio della riscossione, non era tenuto a intervenire in modo retroattivo dal momento che anche la disciplina dell'efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità (**sentenza n. 46**).

3.5. Leggi di interpretazione autentica.

Il legislatore ha la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, «le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine» (**sentenza n. 44**).

La disposizione di interpretazione autentica è quindi quella che, «qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge».

Le disposizioni realmente interpretative si limitano a estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente.

Nondimeno, l'intervento interpretativo del legislatore – che vincola il giudice – potrebbe frustrare interessi meritevoli di tutela, specie ove il legislatore accogliesse un'interpretazione della disposizione diversa da quella della giurisprudenza prevalente, ma pur sempre riconducibile a uno dei possibili significati della disposizione stessa (**sentenza n. 72**).

In questi casi l'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica può richiedere che si debba comunque tener conto di un affidamento meritevole, in precedenza riposto nell'interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore, avendo l'affidamento assunto «una connotazione più pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significatività».

3.6. Ragionevolezza e proporzionalità dell'esercizio del potere legislativo.

Il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità che misura l'appropriatezza della misura adottata dal legislatore rispetto al fine perseguito, anche e soprattutto quando viene in rilievo il bilanciamento di due diritti (**sentenza n. 138**).

Il test di proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di tali obiettivi (**sentenza n. 70**).

L'applicazione del principio di proporzionalità è ricorrente soprattutto nel diritto penale e sanzionatorio.

La disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare comprime in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore (**sentenza n. 33**).

Non è invece sproporzionata la disposizione che prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi» se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, con la conseguenza di determinare l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto (**sentenza n. 138**).

Peraltro, la Corte di giustizia (sentenza 8 marzo 2022, c. 205/20) ha attribuito all'art. 49, par. 3, CDFUE (sul principio di proporzionalità) effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri; ciò che implica, in particolare, il potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni nazionali che, nell'ambito del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato (**sentenza n. 7**).

Per l'applicazione del principio di proporzionalità nel diritto penale e sanzionatorio v. *infra* § 8.2.

3.7. *Referendum*.

La Corte ha esaminato sei richieste referendarie dichiarate legittime dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

Per cinque di esse è stata dichiarata l'ammissibilità: quelle in materia di cittadinanza (**sentenza n. 11**), di licenziamenti illegittimi (**sentenza n. 12**) e della relativa indennità risarcitoria (**sentenza n. 13**), di contratti di lavoro a termine (**sentenza n. 14**), di responsabilità delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (**sentenza n. 15**).

Come è noto la consultazione elettorale ha avuto luogo senza, però, che si raggiungesse il *quorum* di validità.

Invece è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione della legge n. 86 del 2024, contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. (**sentenza n. 10**), essenzialmente per difetto di chiarezza dell'oggetto e della finalità del quesito dopo che la legge era stata oggetto della sentenza n. 192 del 2024, recante plurime dichiarazioni di illegittimità costituzionale.

In particolare, a seguito della pronuncia di incostituzionalità è risultato ridimensionato l'oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie) e valorizzata la condizionalità della previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali. Di conseguenza è risultato obiettivamente oscuro l'oggetto del quesito, il quale, originariamente concernente la richiesta abrogazione dell'intera legge n. 86, ha finito per riguardare quel che della stessa restava a seguito delle numerose e complesse modifiche recate dalla sentenza n. 192/2024. Ciò ha pregiudicato la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell'elettore, garantita dalla Costituzione.

La rilevata oscurità dell'oggetto del quesito ha portato con sé un'insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del *referendum* con il rischio che esso si risolvesse in altro: nel far esercitare un'opzione popolare non già su una legge ordinaria, pur modificata dalla sentenza della Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato, la cui possibilità è prevista in Costituzione (art. 116, terzo comma, Cost.).

4. Normativa europea e sovranazionale.

In numerose pronunce è venuto in rilievo il diritto dell'Unione europea (§ 4.1.), anche con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali (§ 4.2.).

Altresì la rilevanza delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è una costante nella giurisprudenza della Corte (§ 4.3.).

Gli stessi accordi internazionali possono costituire parametro interposto di questioni di legittimità costituzionale (§ 4.4.).

4.1. Il diritto dell'Unione europea.

Sul versante del diritto dell'Unione Europea ha trovato conferma la più recente giurisprudenza che fa riferimento al “tono costituzionale” della questione posta con riferimento a parametri interposti costituiti dalla normativa europea per verificarne l'ammissibilità.

È stato infatti ribadito il principio secondo cui il giudice, ove ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta e sussista il “tono costituzionale” della questione, può sollevare l'incidente di costituzionalità per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 11 Cost.; questione che la Corte può accogliere (**sentenza n. 1**). Ma il giudice comune può anche, ove ne ricorrano i presupposti, non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Il giudice nazionale quindi si trova ad un bivio: ove rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell'Unione dotata di effetto diretto e la questione abbia altresì un “tono costituzionale”, ha la possibilità sia di disapplicare, nel caso concreto, la legge nazionale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbio sull'interpretazione o sulla validità della norma rilevante dell'Unione, sia di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale (**sentenza n. 7**). Si configura, dunque, un concorso di rimedi giurisdizionali, fondati entrambi sul principio del primato del diritto dell'Unione.

Invece è preclusa al giudice comune, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che rechi un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (**sentenza n. 43**).

A fronte di una normativa del diritto dell'Unione europea che sia direttamente applicabile, la Corte è legittimata a rispondere, con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie, alle censure che investono la violazione di una norma europea, che presenti un nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale, così da assicurare il “tono costituzionale” della questione sollevata. In un sistema, improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione e, per definizione, a escludere ogni preclusione, sarà il giudice *a quo* a individuare il rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame (**sentenza n. 1**).

È stato ritenuto violato il principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano. In particolare, sono risultati pregiudicati i «soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata». È stata quindi dichiarata illegittima una normativa della provincia autonoma di Trento che richiedeva la residenza in Italia per almeno dieci anni per poter beneficiare delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica (assegnazione di un alloggio a canone sostenibile e contributo integrativo del canone di locazione). La Corte ha quindi operato essa stessa la valutazione di incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione, la cui ritenuta violazione ridonda in illegittimità costituzionale (**sentenza n. 1**).

Parimenti, con accertamento diretto, da parte della Corte, del contrasto con il diritto europeo, si è affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in seguito abrogata, non rispettasse il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento

che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle province. Pertanto sono stati ritenuti violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE (**sentenza n. 43**).

È anche possibile che sia la Corte stessa, quando ha dubbi sulla portata della norma europea, a operare il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia; ciò che la Corte non ha mancato di fare.

È stata rimessa alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto dell'Unione del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dal legislatore nazionale a carico degli operatori del settore energetico nell'anno 2022 (**ordinanza n. 21**). La normativa nazionale aveva introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto da un Regolamento europeo quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia. La Corte ha osservato che il legislatore nazionale, nell'adottare una misura equivalente, ha sottoposto a imposizione gli extraprofiti congiunturali realizzati nell'anno 2022 da una ulteriore serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà.

Oltre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in caso di contrasto con il diritto europeo oppure al rinvio pregiudiziale interpretativo, ulteriori esiti sono possibili.

Per un verso la Corte può accogliere una interpretazione della normativa nazionale diversa da quella assunta a presupposto dalla Corte di giustizia per dichiararne la non conformità al diritto europeo.

Si è in generale affermato che «se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata alla Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». La Corte (**sentenza n. 31**) ha quindi ritenuto che il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto a soddisfare un bisogno primario dell'individuo: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. Quindi non è «d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D. In tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell'Unione, ma non ha operato un sindacato sull'esattezza, o no, dell'interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale», che invece aveva ritenuto la natura assistenziale del Rdc.

La Corte fa costantemente riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. che prescrive che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, attualmente eurounitario. Non di meno anche l'art. 11 Cost. viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale (**sentenze n. 24 e n. 43**).

Sui presupposti di legittimità delle limitazioni di sovranità si fonda la dottrina dei controlimiti, che anche lo scorso anno – come negli ultimi che lo hanno preceduto (salvo che nell'ordinanza n. 163 del 2023) – non è stata richiamata, ma neppure è stata abbandonata.

Però il ruolo maggiormente attivo della Corte sul versante delle questioni europee a partire dalla sentenza n. 269 del 2017 e l'interlocuzione con la Corte di giustizia UE con rinvii pregiudiziali interpretativi hanno reso recessiva la dottrina stessa.

Per altro verso la *reductio ad legitimitatem* può avvenire con modalità molteplici, espressive di diverse scelte di sistema, e, come tali, rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore.

La Corte ha ritenuto che l'attuale meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette «presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità, dal momento che comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi che la direttiva 2011/64/UE riconosce ai produttori di sigarette». Si tratta di un effetto sproporzionato e non necessario rispetto alla finalità per cui la direttiva 2011/64/UE ha consentito di istituire l'OFM, che è quella di salvaguardare la salute, evitando che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo. Ma spetta al legislatore modificare l'attuale meccanismo di calcolo dell'OFM che determina la penalizzazione dei produttori di sigarette di fascia bassa (**sentenza n. 183**).

4.2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) è stata ripetutamente evocata come parametro interposto di questioni di legittimità costituzionale quando la controversia all'esame della Corte ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

È ben possibile che sussista la violazione congiunta delle norme della CDFUE e di quelle della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che l'art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, così come sancito dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che prescrive espressamente che le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato, ed enucleato dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. (**sentenza n. 7**). Sull'applicazione del principio di proporzionalità nel diritto penale e sanzionatorio v. *infra* § 8.2.

Nel ritenere la violazione degli artt. 16 e 17 CDFUE la Corte (**sentenza n. 104**) ha precisato che l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata è stata apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità.

4.3. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nella giurisprudenza della Corte un rilievo speciale continua ad avere la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), applicabile nell'ambito del Consiglio d'Europa; la quale pone un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali, risultante dall'interpretazione accolta dalla Corte EDU nelle sue pronunce. Però in principio non è richiesto di attendere una precisa decisione di quella Corte perché la violazione delle norme convenzionali come parametri interposti possa essere accertata dalla Corte costituzionale.

Ciò è tanto più vero a fronte di diritti convenzionali, come quello dell'art. 8 CEDU, la cui tutela della vita privata, intesa come libertà di autodeterminazione, presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi. Pertanto, la mancanza di un intervento della Corte EDU, che censuri l'esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale, non impedisce di valutare la violazione dell'art. 8 CEDU nel coordinamento con l'art. 2 Cost. (**sentenza n. 33**). La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non

include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

È stata ritenuta la violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, oltre che di altri parametri, da parte della norma che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco tanto legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati, colpendo allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente (**sentenza n. 104**).

4.4. Gli accordi internazionali.

Il rispetto degli obblighi internazionali è prescritto per il legislatore nazionale e regionale (art. 117, primo comma, Cost.).

Nel corso del 2025 sono venute in rilievo, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida) e la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, accordi intervenuti rispettivamente nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.

La Corte ha ritenuto che l'abrogazione del reato di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114 del 2024 non contrasta con la Convenzione di Mérida (**sentenza n. 95**), la quale non impone che lo Stato debba introdurre o mantenere nel proprio ordinamento l'incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, ove compatibile con i principi generali dell'ordinamento nazionale.

Vi è solo l'obbligo di "considerare" tale introduzione: e dunque di verificare la compatibilità dell'incriminazione con i principi generali dell'ordinamento penale nazionale.

La Convenzione ha scelto infatti di affidare alla prudente discrezionalità del legislatore di ogni Stato la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle possibili conseguenze negative dell'incriminazione delle condotte di abuso d'ufficio. Appartiene quindi alla discrezionalità del legislatore il complessivo sistema di prevenzione e contrasto delle condotte abusive dei pubblici agenti.

La Corte – esaminando le singole norme della Convenzione invocate dai giudici rimettenti – ha escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che infatti non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari. Ed ha aggiunto che essa non può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

In definitiva – ha concluso la Corte – «se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato [...] possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati».

Anche la riforma del reato di traffico di influenze illecite, operata con la stessa legge n. 114 del 2024, ha superato il vaglio di costituzionalità, essendosi ritenuti non violati gli obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione (**sentenza n. 185**).

La Corte ha sì riconosciuto che dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo deriva, per il legislatore, un obbligo di prevedere nell'ordinamento penale italiano il reato di traffico di influenze

illecite. Ha però ritenuto che il concetto di “influenza impropria”, utilizzato dalla Convenzione (la quale descrive il reato come il fatto di chi offre, promette o versa denaro a un mediatore affinché eserciti una “influenza impropria” su un pubblico ufficiale), abbia contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale.

Pertanto, la scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione illecita”, ancorata alla necessità che l’accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca secondo la Corte «all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale».

Altro accordo internazionale, allegato come parametro interposto, è la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia nel 2013, che vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della persona offesa i procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro le donne e stabilisce che il processo penale debba continuare anche quando la vittima ritiri la propria denuncia (**sentenza n. 9**).

5. La tutela di diritti costituzionali.

La tutela dei diritti costituzionali è venuta in rilievo sotto plurimi profili: dai diritti di libertà alla famiglia, dal lavoro all’impresa, dal diritto elettorale alle professioni.

5.1. Diritti di libertà e suicidio medicalmente assistito.

Il delicatissimo tema del fine vita, che chiama in causa la più ampia tematica della libertà di autodeterminazione, è tornato all’esame della Corte, che ha confermato che non è costituzionalmente illegittimo subordinare – a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte – la non punibilità dell’aiuto al suicidio al requisito che la persona abbia la necessità, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale (**sentenza n. 66**).

La Corte ha anche ribadito che il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l’indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l’espletamento delle funzioni vitali del paziente stesso, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, ferma restando l’esigenza che sussistano, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019. Il paziente non è dunque tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire.

La Corte ha poi rammentato che costituisce preciso dovere della Repubblica garantire «adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte».

Infine, la sentenza ha «ribadito con forza l’auspicio [...] che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».

La Corte, inoltre, con una successiva decisione (**sentenza n. 132**), ha affermato che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all'opzione di fine vita «ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego». A tanto il Servizio sanitario nazionale è tenuto – ha sottolineato la sentenza – «nell'esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili».

Una disciplina del suicidio medicalmente assistito, attuativa delle pronunce della Corte, è stata introdotta con legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, oggetto di impugnativa in via principale.

La Corte (**sentenza n. 204**) per un verso ha ritenuto che essa, disciplinando l'attività delle aziende sanitarie locali toscane, afferisce alla materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

L'esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non può ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati dalla Corte, all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell'intero territorio nazionale, l'accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.

Per altro verso ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di plurime sue disposizioni, quali quella che consentiva la presentazione dell'istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito anche a un delegato della persona interessata e quelle che prevedevano stringenti termini per la verifica dei prescritti requisiti.

Parimenti è stata dichiarata incostituzionale la disposizione che impegnava le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. Tale disposizione invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

5.2. La famiglia e lo status delle persone.

Afferisce allo status della persona la cittadinanza.

Il legislatore ha «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza, mentre alla Corte compete accertare che le norme che regolano l'acquisizione dello *status civitatis* non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi (**sentenza n. 142**).

Non è ammissibile un intervento della Corte che limiti l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema (**sentenza n. 142**).

La Corte ha respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina – introdotta, nella pendenza del giudizio, con il decreto-legge n. 36 del 2025,

convertito nella legge n. 74 del 2025 – che ha posto limiti all’acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*. Ha, infatti, chiarito che tale disciplina non trovava applicazione nei giudizi nei quali erano state prospettate le questioni di legittimità costituzionale.

5.3. *L’adozione.*

La Corte è intervenuta più volte in tema di adozione.

In particolare con la **sentenza n. 33** è stata dichiarata incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei minori. Anch’esse possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono stante che pure il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione.

La Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.

Il criterio-guida è sempre il miglior interesse del minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.

L’interesse del minore è al fondo anche della **sentenza n. 55**: la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di valutare in concreto se – a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale (art. 572, secondo comma, cod. pen.) – corrisponda all’interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il minore d’età, adottato nel contesto della adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte (**sentenza n. 210**).

Invece nell’adozione del maggiore d’età il cognome dell’adottato non può essere sostituito con quello dell’adottante (**sentenza n. 53**).

Con riferimento all’adozione del maggiorenne il temperamento del divieto di adozione in presenza di figli minori dell’adottante richiede modifiche di sistema riservate al legislatore. Tale automatismo preclusivo impedisce sì «un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità». Ma la sua eliminazione comporterebbe una modifica di sistema, implicante, cioè, una riconsiderazione dell’intera disciplina dell’istituto «alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia»: riconsiderazione che per la sua marcata manipolatività, spetta in via esclusiva al legislatore (**sentenza n. 215**).

Nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità del minore i compensi del difensore d’ufficio del genitore insolvente devono essere anticipati dallo Stato al pari di quelli del difensore d’ufficio del genitore irreperibile (**sentenza n. 58**).

5.4. *La procreazione medicalmente assistita.*

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche dell’altra donna

che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (**sentenza n. 68**).

L'impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all'estero insieme alla madre biologica non garantisce il miglior interesse del minore e costituisce violazione: *a)* dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; *b)* dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; *c)* dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.

Invece la scelta legislativa di non consentire alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) limita sì l'autodeterminazione orientata alla genitorialità, ma in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata (**sentenza n. 69**). Nell'attuale assetto normativo, non consentire alla donna di accedere da sola alla PMA rinviene tuttora una giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati. È, infatti, nel loro interesse che il legislatore ha ritenuto «di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno *a priori*, esclude la figura del padre».

La madre intenzionale è venuta in rilievo anche sotto il profilo della tutela del lavoro.

Con la **sentenza n. 115** è stato riconosciuto che la lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità. La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente nato attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla *lex loci*.

5.5. *Convivenze di fatto.*

La tutela delle convivenze di fatto *more uxorio* ha trovato ulteriori punti di emersione.

È risultata affetta da illegittimità costituzionale la disposizione che non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente (**sentenza n. 197**).

Tale riconoscimento ha riguardato il periodo precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 105 del 2022, che ha previsto il diritto al congedo straordinario in favore del lavoratore che sia convivente di fatto di una persona con grado di disabilità tale da rendere necessario un sostegno intensivo.

Per altro verso si è ritenuto che il rapporto di convivenza di fatto non fa venir meno il diritto all'assegno per il nucleo familiare (**sentenza n. 120**). La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare (ANF) non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato. La disposizione censurata non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto. La disciplina dell'ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini sia della concessione dell'assegno che della sua esclusione.

5.6. Lavoro privato e pubblico.

La Corte è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei licenziamenti individuali.

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione del d.lgs. n. 23 del 2015 che stabiliva che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati nelle piccole aziende, l'ammontare delle indennità risarcitorie non potesse in ogni caso superare il limite di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (**sentenza n. 118**).

La pronuncia si riferisce ai datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori, ossia che occupino non più di quindici lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un Comune e comunque non più di sessanta dipendenti complessivamente.

Secondo la Corte, l'imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, all'indennità compensativa a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento – oltre al dimezzamento (che rimane) degli importi indicati agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 23 del 2015 – comprime l'ammontare dell'indennità entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né di assicurare alla stessa indennità la funzione deterrente nei confronti del recesso illegittimo del datore di lavoro.

Parimenti è in contrasto con la Costituzione l'onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ove il lavoratore versi in stato di incapacità naturale (**sentenza n. 111**). La Corte ha osservato che l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, previsto, a pena di decadenza, dalla disposizione censurata, è sì riconducibile all'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella configurazione degli istituti processuali ed è fondato sulla esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale; ma può tradursi in un ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, o comunque in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore non sia in grado di comprendere il significato dell'atto datoriale, né di determinarsi in merito alle iniziative da assumere.

Invece non è in contrasto con la Costituzione la mancata estensione ai dirigenti del divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati in periodo di COVID, essendo rinvenibili valide ragioni atte a giustificare sul piano costituzionale il trattamento differenziato riservato alla categoria dei dirigenti, per i quali, comunque, i licenziamenti collettivi nel periodo della pandemia sono stati assoggettati al "blocco" (**sentenza n. 141**).

Ha fatto riferimento al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente la pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che imponeva, per il solo personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, lo scomputo di un'indennità premiale dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 a titolo di perequazione dell'indennità di amministrazione, disposizione che aveva irragionevolmente operato una compensazione tra «emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse», nonché una «violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni» (**sentenza n. 4**).

Quanto alla determinazione dell'indennità risarcitoria non è rilevante l'emolumento di fine rapporto (se indennità premio di servizio o trattamento di fine rapporto) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo. Deve infatti prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell'IPS a quello del TFR; ciò che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del recesso dal rapporto stesso (**sentenza n. 144**).

Una importante pronuncia in tema di pluralismo sindacale è la **sentenza n. 156**.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che pur non abbiano firmato un contratto collettivo applicato all'unità produttiva, né partecipato alla relativa negoziazione.

La Corte ha riscontrato un *vulnus* dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost., in rapporto all'eventualità che il criterio della firma del contratto collettivo o della partecipazione alla sua negoziazione sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un'associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività.

Nell'individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle "associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali.

5.7. Prestazioni previdenziali, assistenziali, pensionistiche.

Non è illegittimo il sistema di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio per il 2023 (**sentenza n. 19**).

Questa disciplina, nell'introdurre misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione.

La Corte ha poi chiarito che il meccanismo di "raffreddamento" della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, previsto dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria (**sentenza n. 167**).

In particolare, la rivalutazione comunque riconosciuta dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il "trascinamento" nel tempo dei relativi effetti. La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica.

Invece la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione che non esclude l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo dal divieto di applicazione dell'integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici (**sentenza n. 94**).

Tale assegno è stato sempre oggetto di una disciplina peculiare e più benevola, in quanto volta a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela: non l'equiparazione automatica al trattamento minimo INPS, ma l'aggiunta di un importo – pari a quello della pensione sociale, poi

sostituita dall'assegno sociale – posto integralmente a carico del fondo sociale, oggi sostituito dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Di conseguenza, secondo la Corte, l'eliminazione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità liquidato con il sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995 non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa, ossia la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, perché la tutela aggiuntiva dell'integrazione al minimo era già finanziata tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale.

Di contro il regime speciale di pignorabilità delle pensioni ha superato il vaglio di costituzionalità.

È stata ritenuta non costituzionalmente illegittima la disciplina che consente all'INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni (**sentenza n. 216**).

Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che la specialità della disposizione censurata trovava la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento».

Altresì non viola il principio di proporzionalità la disposizione secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000,00 annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (**sentenza n. 103**).

5.8. Diritto di proprietà.

La tutela del diritto di proprietà è al fondo della **sentenza n. 37**, che ha dichiarato illegittima la disciplina della provincia autonoma di Bolzano sulla durata decennale dei vincoli preordinati all'esproprio, riducendone il termine di efficacia da dieci a cinque anni.

La sentenza sottolinea che l'art. 9, comma 2, del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 327 del 2001) stabilisce la durata dei vincoli preordinati all'esproprio in cinque anni, confermando l'analoga previsione della legge n. 1187 del 1968. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, possono prevedere una diversa durata, purché la stessa si fondi su ragioni giustificative connesse a particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale.

5.9. Impresa e iniziativa economica.

Ha superato il vaglio di costituzionalità la speciale previsione recante il cosiddetto meccanismo dello “scalino preferenziale” in tema di contributi pubblici alle emittenti televisive locali, avendo il legislatore operato un non irragionevole bilanciamento tra tutela della concorrenza e pluralismo dell'informazione (**sentenza n. 44**).

La Corte ha ritenuto che la disposizione – in forza della quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime cento in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva – non violi i principi del pluralismo informativo e della concorrenza.

Tale meccanismo dello scalino preferenziale è volto a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali, puntando, non irragionevolmente, al miglioramento della qualità dell'informazione e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell'occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato.

È invece costituzionalmente illegittimo l'art. 34-*bis*, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell'ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (**sentenza n. 109**).

La Corte ha giudicato irragionevole e contraddittorio il sistema, il quale, pur nell'ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l'immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso. Tanto rischia di vanificare i risultati conseguiti con l'attività monitorata perché può comportare sia una crisi economica irreversibile dell'operatore economico, sia il suo riavvicinamento alla criminalità.

Parimenti è stato dichiarato illegittimo lo scioglimento delle cooperative previsto sol perché si sottraggono agli inviti dell'autorità di vigilanza e quindi a prescindere dalla verifica sull'effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche; ciò integra una sanzione amministrativa sproporzionata, così violando la funzione sociale della cooperazione (**sentenza n. 116**).

Anche il vincolo di destinazione d'uso delle strutture alberghiere è in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata quando non tiene conto della convenienza dell'attività (**sentenza n. 143**). È stata quindi dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2008, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della nuova destinazione d'uso, nell'ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

La Corte ha invece dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 22, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, che prevede la possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, e attribuisce ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore (**sentenza n. 186**). Secondo la Corte, la norma impugnata conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l'espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze locali.

Parimenti infondate sono state ritenute le censure nei confronti di altra legge della Regione Toscana concernente “disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e affittacamere e *bed and breakfast*” (**sentenza n. 218**). La norma impugnata rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'adeguamento alla disciplina dettata dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 in base al quale «[l]’attività di affittacamere, o di *bed and breakfast*, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto [...] in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura».

Quanto ai pedaggi autostradali sono state dichiarate illegittime le disposizioni che hanno rinviato gli adeguamenti tariffari per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 in attesa dei nuovi piani economici finanziari (**sentenza n. 147**).

È violato il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblico cui è finalizzato il concreto procedimento e che possa pregiudicare, in tal modo ingiustificatamente, l'interesse dei privati. Le concessioni come quelle in materia autostradale, infatti, hanno natura contrattuale e trovano la loro fonte di disciplina nella relativa convenzione, per mezzo della quale la funzione amministrativa è esercitata con un modulo consensuale invece che con un provvedimento: il procedimento per l'adeguamento delle tariffe non può dunque essere inciso unilateralmente, in senso sfavorevole per una sola delle parti, così alterando l'equilibrio contrattuale.

Incostituzionale è anche la mancata previsione della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi proposte (**sentenza n. 86**).

Vi è una irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo. Per queste ultime la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma rispettivamente con le sentenze n. 322 del 1998 e n. 262 del 2015.

Secondo la Corte sussiste anche nel caso delle associazioni non riconosciute la *ratio* della sospensione della prescrizione, ossia la difficoltà per l'ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finché sono in carica.

5.10. Diritto elettorale.

È incostituzionale, in quanto atta a determinare una irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo, la norma della Regione Puglia sui termini, eccessivamente anticipati, entro i quali i sindaci e i presidenti delle province devono dimettersi per rimuovere l'ineleggibilità a presidente della regione e a consigliere regionale (**sentenza n. 131**).

La sproporzione – ha osservato la Corte – è derivata sia dalla notevole anticipazione del termine stabilito dal legislatore regionale rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature; sia dalla sua applicazione indistinta a tutti i sindaci, mentre altre leggi regionali prevedono termini molto più contenuti e limitano l'ineleggibilità ai sindaci di comuni con popolazione superiore a determinate soglie.

La disciplina dichiarata incostituzionale prevedeva che le dimissioni avessero luogo non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza fisiologica del consiglio regionale, pari a cinque anni dalla data delle elezioni, o non oltre sette giorni dalla data di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso fosse avvenuto prima dell'ultimo semestre del quinquennio.

La Corte ha ritenuto tale disciplina irragionevole e sproporzionata, nonché lesiva del diritto di elettorato passivo, in violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

Invece non è illegittimo l'utilizzo del *metodo d'Hondt* per la composizione dei comitati di gestione di caccia (**sentenza n. 82**).

La Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2023, che prevede, per la composizione dei comitati di gestione della caccia, l'adozione di un sistema elettorale proporzionale, con utilizzo del cosiddetto Metodo D'Hondt, per il calcolo dei seggi. Questo metodo prevede la divisione del numero dei voti di ogni lista – in questo caso, il numero degli iscritti a ciascuna associazione venatoria – per

un numero crescente di unità (da uno in avanti) fino al totale dei seggi da assegnare nel singolo collegio.

La tutela delle persone con disabilità ispira la **sentenza n. 3** che ha dichiarato illegittime le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.

La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, finisce, nella sostanza, per trasformare in un inabile bisognoso di assistenza una persona che, invece, è in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni con firma elettronica qualificata.

5.11. Professioni.

Il divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare è costituzionalmente illegittimo (**sentenza n. 70**).

Tale divieto, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all'iscrizione, l'iniziativa disciplinare possa essere vanificata, comporta che, per l'intera durata del procedimento, l'avvocato non possa esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale – come la libertà di revocare l'adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione, e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa – che si esplicano attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale o che, comunque, la presuppongono.

Quindi, il divieto contrasta, anzitutto, con l'art. 2 Cost., in quanto restringe, sia pure temporaneamente, la libertà del professionista di autodeterminarsi quanto alla sua permanenza nell'ordine, impedendogli di rinunciare all'iscrizione anche quando versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l'avvenuta cancellazione dall'albo.

La norma in esame confligge anche con l'art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato che richieda di cancellarsi dall'albo avendo intenzione di cessare l'esercizio della professione ed eventualmente di intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l'appartenenza all'ordine.

5.12. Beni culturali.

Il codice dei beni culturali appronta un sistema armonico e coerente per la tutela dei beni culturali e degli oggetti di rilievo storico-artistico (**sentenza n. 160**).

Con riferimento alle autorizzazioni all'esportazione all'estero di opere d'arte di interesse culturale la Corte ha dichiarato non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-*nonies* della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990) nella parte in cui stabilisce in via generale il termine finale di un anno dal momento di adozione dell'atto invalido per l'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di annullamento di ufficio di provvedimenti ampliativi illegittimi; né può dirsi lesa l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale (**sentenza n. 88**).

6. Stranieri e immigrazione.

La posizione degli stranieri è venuta in rilievo con riguardo al contrasto dell'immigrazione irregolare e al rispetto del principio di eguaglianza.

6.1. Il contrasto all'immigrazione irregolare.

Quanto al contrasto dell'immigrazione irregolare, la nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2024, convertito nella legge n. 187 del 2024, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui dispone che in tale giudizio trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti (**sentenza n. 39**).

La Corte, per ricondurre a legittimità la disposizione censurata, ha individuato nella disciplina procedurale sul mandato d'arresto europeo ordinario (non quello consensuale, quindi) dettata dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 il dato normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso.

La procedura di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 non solo costituisce un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto, ma, offrendo alle parti la possibilità di essere sentite, mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute.

Sono state ritenute, invece, non fondate le questioni proposte sul fermo della nave che non osserva le richieste di informazione e le indicazioni delle autorità preposte alla salvaguardia della vita in mare (**sentenza n. 101**).

Tale disciplina deve essere intesa in armonia con i principi costituzionali e con gli obblighi di soccorso in mare di persone di difficoltà.

Infatti, la normativa nazionale è legata indissolubilmente alla Convenzione SAR, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all'obiettivo della salvaguardia della vita in mare e ispirate a una vicendevole fiducia tra gli Stati, «che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire».

Prioritaria, dunque, è l'indicazione di un porto sicuro, «che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)».

In base a queste considerazioni, in chiave di interpretazione adeguatrice, non sarebbe vincolante, pertanto, «un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l'inosservanza».

La Corte, inoltre, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sull'obbligatoria applicazione del fermo della nave. Tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata, in quanto sanziona «quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito».

Con riferimento al procedimento di convalida del trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale, lo spostamento di competenza dalle sezioni specializzate del tribunale alla corte d'appello è stato ritenuto non in contrasto con la Costituzione (**sentenza n. 205**).

La Corte ha escluso la violazione dell'art. 25 Cost., argomentando che la modifica della competenza consta di criteri di determinazione *ratione materiae* e *ratione loci* predeterminati ed astratti e, peraltro, operanti *pro futuro*.

Più in generale si è affermato che spetta al legislatore integrare la disciplina vigente del trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri per renderla rispettosa del principio di riserva di legge in materia di libertà personale (**sentenza n. 96**).

La Corte ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un «assoggettamento fisico all'altrui potere», incidente sulla libertà personale. La sentenza ha quindi ritenuto sussistente il *vulnus* denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata è del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali.

L'espulsione amministrativa dello straniero nel corso della detenzione ha natura amministrativa e non trattamentale (**sentenza n. 73**).

Non si tratta, tuttavia, di un automatismo espulsivo, in quanto il magistrato di sorveglianza è tenuto a operare una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell'eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, nel rispetto dei divieti di espulsione per condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo stesso art. 16, comma 9, del testo unico richiama.

Ancora, in tema di espulsione si è ritenuto che la speciale condizione di improcedibilità prevista dall'art. 13, comma 3-*quater*, del testo unico sull'immigrazione non sia rilevabile dopo l'udienza preliminare e l'emissione del decreto che dispone il giudizio (**sentenza n. 187**). Non può dirsi illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall'udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest'ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l'interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell'imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell'espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l'interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa.

6.2. La discriminazione dello straniero.

Viola il principio di uguaglianza la norma che subordina l'acquisto della cittadinanza – per matrimonio o naturalizzazione – alla conoscenza dell'italiano a livello intermedio per qualunque straniero, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità (**sentenza n. 25**).

Discriminatoria è anche la normativa della Provincia autonoma di Trento che richiede la residenza di dieci anni sul territorio nazionale per le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica (**sentenza n. 1**).

Il requisito della residenza decennale discrimina gli stranieri e confligge, pertanto, con l'art. 117, primo e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettere *d*) e *f*), della direttiva 2003/109/CE, che salvaguarda la parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell'accesso all'alloggio.

Invece non è in contrasto con la Costituzione l'esclusione dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal godimento della provvidenza costituita dall'assegno temporaneo per i figli minori (**sentenza n. 40**).

La sentenza ricorda che la Costituzione impone di preservare l'eguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni dirette a soddisfare un bisogno primario ed essenziale dell'individuo e a garantire i diritti inviolabili della persona.

7. Tributi e processo tributario.

Il diritto tributario è venuto in rilievo nelle pronunce della Corte sotto l'aspetto sia sostanziale, sia processuale.

7.1. Imu, Ici e altre imposte.

È illegittima l'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica che non rispetta il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva prevede solo una generica destinazione del suo gettito «in favore delle province» (**sentenza n. 43**).

Conseguentemente i clienti dei fornitori potranno esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi, i quali potranno, a loro volta, rivalersi sullo Stato.

Quanto all'IVA all'importazione, che non è un dazio, è illegittimo il cumulo sanzionatorio (confisca, imposta e sanzioni) in quanto non proporzionato (**sentenza n. 93**).

La *reductio ad legitimitatem* è avvenuta valorizzando la condotta dell'autore del fatto illecito, per cui le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso e degli accessori, comprensivi degli interessi e della sanzione pecuniaria.

Al pari dell'IMU, anche per l'ICI, ai fini dell'esenzione per l'abitazione principale, occorre che il contribuente vi dimori abitualmente, ma non anche che vi dimorino i suoi familiari (**sentenza n. 112**).

L'ICI, come l'IMU, è un'imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all'elemento oggettivo dell'immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.

Perciò, la disposizione, che richiede, ai fini dell'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, è illegittima perché si risolve in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.

Il pagamento dell'IMU è dovuto anche per la sola possibilità di avvalersi dell'immobile (**sentenza n. 49**).

La Corte ha affermato che anche gli immobili dell'impresa destinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva perché quel che rileva ai fini dell'obbligo del pagamento dell'IMU è l'astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore.

Non è illegittima la mancata deducibilità dall'IRES del contributo solidaristico straordinario contro il caro bollette, che però va determinato in modo da considerare periodi omogenei (**sentenza n. 180**).

Data la «particolare struttura e finalità del contributo solidaristico straordinario, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall'altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall'IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell'interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari».

Nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della mancata previsione della deducibilità del contributo straordinario dall'IRES. La mancanza di un tetto massimo all'imposta straordinaria, che è aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie, è comunque giustificata da «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto *sui generis* l'intervento normativo» a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà.

Comunque, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neocostituite, decorre sin dal compimento di operazioni passive finalizzate all'attività di impresa e, correlativamente, anche il secondo periodo temporale viene, in modo omogeneo, temporalmente ristretto.

Spetta al legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell'amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l'operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempito (**sentenza n. 138**).

Parimenti il tributo per il servizio antincendio negli aeroporti è misura legittima e non arbitraria (**sentenza n. 100**).

Il Parlamento gode di ampia discrezionalità nel calibrare le misure fiscali e nel selezionare gli indici di capacità contributiva. Non risulta dunque incostituzionale individuare una specifica categoria di contribuenti in base al presupposto economico del traffico aereo generato sull'aeroporto.

7.2. *Il processo tributario.*

Quanto al processo tributario la Corte, nel censurare la disposizione del d.lgs. n. 220 del 2023, ai sensi della quale, nel giudizio di appello non è mai consentito il deposito di una serie di atti, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alla esclusione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti (**sentenza n. 36**).

Il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, non trova giustificazione nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata.

La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado risulti promosso successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (**sentenza n. 36**).

È necessaria un'interpretazione restrittiva della preclusione processuale all'utilizzo dei documenti non trasmessi o non consegnati in risposta agli inviti dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 32, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (**sentenza n. 137**). «Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, afferisce al *pactum unionis* piuttosto che a quello *subiectionis*», per cui solo attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, che ne restringa fortemente la portata applicativa, la previsione dell'inutilizzabilità processuale degli elementi informativi non trasmessi o non consegnati dal contribuente su richiesta dell'amministrazione finanziaria «ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale», essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti «che è presupposto di ogni civile convivenza».

Non spetta al giudice tributario la cognizione del contenzioso sui contributi COVID erogati dallo Stato (**sentenza n. 124**). I contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il decreto-legge “rilancio” e con il decreto-legge “ristori” durante l'emergenza da COVID-19 non hanno natura tributaria e il relativo contenzioso non può essere devoluto alla giurisdizione tributaria.

Le norme censurate hanno istituito contributi a fondo perduto a favore di soggetti in possesso di determinati requisiti, con la finalità di sostenere le attività maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica e, assumendo che detti contributi abbiano natura tributaria, hanno devoluto il relativo contenzioso al giudice tributario.

Invece i contributi in esame difettano dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria: non determinano, infatti, una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integrano benefici fiscali. Sono invece misure di aiuto e sostegno per fronteggiare la riduzione dell'attività economica determinata dall'emergenza epidemiologica.

Di conseguenza le disposizioni censurate, attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria, violano l'art. 102, secondo comma, Cost., che vieta l'istituzione di giudici speciali.

8. Il diritto penale, il processo penale, l'ordinamento penitenziario.

Numerose sono le pronunce della Corte in materia di diritto penale, processo penale e ordinamento penitenziario.

8.1. Il principio di legalità.

Riconducibile al principio di legalità è quello di determinatezza della fattispecie penale, pur essendo ampia la discrezionalità del legislatore nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative cornici edittali.

La Corte (**sentenza n. 104**) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentivano l'accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati, colpendo allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

La Corte ha ritenuto che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.

La Corte ha invece giudicato non in contrasto con la Costituzione la configurazione come reato della condotta di imbrattamento di cose altrui (**sentenza n. 105**). La Corte ha osservato che, nonostante l'intervenuta abrogazione della fattispecie del danneggiamento semplice, trasformata in torto civile, l'atto di imbrattare un bene altrui, non diversamente qualificato, conserva rilievo penale a seguito di una scelta del legislatore intesa a contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l'offesa al decoro urbano, avuto riguardo all'interesse collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado.

Ancora, con riferimento alla violazione del principio di determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), la Corte (**sentenza n. 101**), dopo avere affermato il carattere punitivo della sanzione del fermo della nave in caso di inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità, ha dichiarato non fondate le questioni proposte. La condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l'arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto.

L'esercizio della discrezionalità del legislatore nel definire le fattispecie di reato ha condotto recentemente all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e alla ridefinizione di quello di traffico di influenze; discrezionalità che la Corte, come già rilevato, ha ritenuto legittimamente esercitata.

La Corte – muovendo dall'affermazione in generale che la violazione degli obblighi internazionali di criminalizzazione di una condotta può dar luogo a una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali – ha verificato, in particolare, la non contrarietà rispettivamente con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida) e con la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione (**sentenze n. 95 e n. 185**, di cui si è già detto sopra al § 4.4.).

8.2. Il principio di proporzionalità.

Nel ribadire la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di scelta politica di contrasto alla criminalità, la Corte ha, al contempo, confermato che solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa. E, quando ha accertato il difetto di proporzionalità, ha operato la *reductio ad legitimitatem* con l'introduzione talora della diminuzione per i casi di minore gravità (**sentenza n. 202**) o di lieve entità (**sentenza n. 83**), talaltra della non punibilità per le condotte di particolare tenuità (**sentenza n. 172**).

Altresì l'obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati ed è pertanto incompatibile con la Costituzione (**sentenza n. 7**).

Invece la Corte (**sentenza n. 193**) ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'art. 624-*bis* cod. pen., che punisce il reato di furto in abitazione, condotta nella specie posta in essere all'interno dell'androne di un edificio condominiale. La scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. Ciò giustifica l'estensione del medesimo trattamento ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio; tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini, senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi.

Parimenti con la **sentenza n. 171** la Corte ha dichiarato che non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo. Si tratta di un reato connotato dall'omogeneità della sua portata offensiva, che è sempre caratterizzata da una significativa violenza percepita dalla vittima. La Corte non ha ravvisato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena per la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità, in considerazione dell'intrinseca gravità del furto con strappo, che è dimostrata dal fatto che esso si accompagna sempre a una intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l'autore del reato (sia pure mediato dal bene sottratto).

Altresì non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione, da parte del testo unico sull'immigrazione, di una riduzione della pena per chi si limiti a utilizzare un documento da altri falsificato per ottenere un documento di soggiorno (**sentenza n. 27**).

Né è tale la previsione della confisca di tutti i beni che siano sproporzionati rispetto al reddito di cui il condannato per reati di lieve entità in materia di stupefacenti sia trovato in possesso e di cui non riesca a giustificare la legittima provenienza. In tal caso, non è irragionevole presumere che quei beni siano stati acquistati mediante una più ampia attività criminosa. Tuttavia, la confisca non può essere disposta se le circostanze del caso concreto inducono invece il giudice a ritenere che i beni non costituiscano il profitto di precedenti reati (**sentenza n. 166**).

Neppure è incostituzionale subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato di danneggiamento (**sentenza n. 207**).

Comunque in generale il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte che non attingono la soglia di disvalore segnata dalla gravità della pena edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l'integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale (**sentenza n. 113**).

Il principio della proporzionalità della pena tocca anche il tema del bilanciamento delle circostanze del reato che vale a rendere la pena proporzionata alla gravità della condotta accertata in concreto. Le preclusioni alla valutazione di circostanze attenuanti come equivalenti o prevalenti rispetto a quelle aggravanti sono state oggetto di varie pronunce della Corte. In particolare, negli anni la preclusione stabilita dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. è stata oggetto di numerose pronunce di illegittimità costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

È stato dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante del ravvedimento successivo alla commissione del reato, di cui all'art. 625-*bis* cod. pen., sulla recidiva reiterata; divieto che «sterilizza la *ratio* incentivante della disposizione, accorda una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari» (**sentenza n. 56**).

Illegittimi sono anche il divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla stessa Corte in relazione al delitto di rapina, sull'aggravante della recidiva reiterata (**sentenza n. 117**) e così anche il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante della rapina, che si realizza quando il fatto è commesso nei confronti di una persona che stia utilizzando un bancomat o abbia appena prelevato denaro da un bancomat (**sentenza n. 130**).

Con **sentenza n. 151** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.

Costituzionalmente illegittimo è stato dichiarato anche l'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «[q]uando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla» (**sentenza n. 74**). La Corte ha, in particolare, ritenuto che desse luogo a una evidente irragionevolezza l'applicazione dell'aumento di un terzo della pena stabilita per l'aggravante a effetto speciale conseguente all'applicabilità della recidiva semplice, una volta che il giudice avesse reputato i precedenti penali indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo, a fronte dell'aumento facoltativo che può applicarsi ove con una circostanza autonoma o a effetto speciale concorra una ipotesi di recidiva aggravata, la quale può comportare un aumento fino alla metà della pena.

8.3. Il principio del giudice naturale e della sua necessaria terzietà.

Il principio del giudice naturale precostituito per legge tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta a ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione del processo al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato *a posteriori* in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva di legge impone.

Con la **sentenza n. 38** la Corte ha ritenuto irragionevole lo spostamento della competenza al Tribunale di Roma per l'appello contro il blocco, da parte del giudice del sequestro, dell'attività dello stabilimento industriale dichiarato dal Governo di interesse strategico nazionale.

È vero che lo spostamento di competenza realizzato dalla nuova norma non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25, primo comma, Cost. La nuova competenza del Tribunale di Roma, infatti, deriva da una disciplina legislativa di portata generale e non riferita a una singola vicenda giudiziaria.

Tuttavia, la norma esaminata presenta profili di manifesta irragionevolezza, e dunque è contraria all'art. 3 Cost., atteso che la competenza al Tribunale di Roma è attribuita solo per l'impugnazione contro il provvedimento che abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non anche contro il provvedimento che abbia invece autorizzato l'attività, che resta

impugnabile dal pubblico ministero presso il tribunale territoriale. Il che provoca la situazione, del tutto singolare, di una competenza che si radica nell'uno o nell'altro tribunale a seconda dell'esito della decisione impugnata.

Il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge viene rispettato quando la legge, sia pure con effetto altresì sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di una nuova regolazione della competenza e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale", che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (**sentenza n. 205**).

Parimenti non è costituzionalmente illegittima la competenza funzionale del TAR Lazio sui provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di giochi pubblici (**sentenza n. 5**). In particolare, la Corte ha ritenuto che la concentrazione, presso un unico TAR, delle controversie riguardanti gli atti dell'Agenzia non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa.

Il principio della necessaria terzietà del giudice è al fondo della ritenuta incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in sede di riesame o di appello sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale (**sentenza n. 212**).

La Corte ha osservato che alla nozione di «giudizio» quale "sede pregiudicata" individuata dal comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. va ricondotta anche l'udienza preliminare e che nell'ambito della "attività pregiudicante" va compresa anche l'attività svolta dal giudice in fase di applicazione, modificazione o estinzione di una misura cautelare nonché in sede di riesame e appello sulla medesima.

Invece sono state dichiarate non fondate le censure concernenti la mancata previsione di un'ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che disponga la restituzione degli atti all'autorità proponente per carenze probatorie, essenzialmente perché tale restituzione non è qualificabile come "attività pregiudicante" (**sentenza n. 182**).

Altresì il gip che decide sulla richiesta dell'imputato di sospensione del processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato non è incompatibile, in caso di rinuncia al beneficio, a trattare il giudizio nelle forme del rito abbreviato (**sentenza n. 190**).

8.4. La tutela della libertà personale.

La tutela assicurata dall'art. 13 Cost. non riguarda soltanto le misure che comportino l'uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali discenda un effetto di «degradazione giuridica» dell'interessato e sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell'«assoggettamento della persona all'altrui potere», in cui si concreta la violazione della garanzia dell'*habeas corpus*.

Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il

destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio. L'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni ed è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. Pertanto con la **sentenza n. 76** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

8.5. Il processo penale.

Nella conformazione degli istituti del processo penale il legislatore dispone di ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (**sentenza n. 128**).

In particolare, è venuto in rilievo il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, importante istituto che, con riguardo a reati di minore gravità, coniuga la finalità rieducativa e risocializzante dell'imputato con quella deflattiva dei processi.

Tale beneficio non può essere escluso nel caso di reato di spaccio di lieve entità (o piccolo spaccio) di sostanze stupefacenti (**sentenza n. 90**).

È infatti irragionevole e foriero di disparità di trattamento che, tra i due reati a confronto, l'accesso alla sospensione del processo con messa alla prova sia precluso per la fattispecie meno grave (il piccolo spaccio), mentre per quella più grave (l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile. L'esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova ha così determinato un'anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici. La Corte ha ritenuto di contro non incostituzionale l'esclusione dai reati per i quali è consentita la sospensione del processo e la messa alla prova tanto del delitto di favoreggiamento reale (**sentenza n. 157**), quanto del delitto di incendio boschivo colposo (**sentenza n. 191**).

Si tratta di un istituto che ha anche valenza sostanziale e in particolare costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile. Ad esso deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. e dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

Di conseguenza la sopravvenuta esclusione della messa alla prova minorile introdotta dalla legge n. 159 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 (cosiddetto decreto Caivano), per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate, non è applicabile con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (**sentenza n. 8**).

La **sentenza n. 203** ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittima tale nuova disciplina, in quanto manifestamente irragionevole e sproporzionata, nella parte in cui colloca tra i reati "ostativi" alla messa alla prova dell'imputato minorenni la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate anche quando ricorra la circostanza attenuante speciale dei «casi di minore gravità».

Sotto il profilo più strettamente processuale la **sentenza n. 23** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del cosiddetto decreto Caivano che introduce una messa alla prova

“semplificata” del minore, nella parte in cui indica come competente per essa il «giudice per le indagini preliminari», anziché il «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12». Infatti, quale istituto di protezione della gioventù, anche la prova minorile “semplificata”, richiede la composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante; quindi, un collegio integrato dagli esperti educatori, così come è previsto per la messa alla prova minorile ordinaria.

Nel processo penale è illegittimo non consentire al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco (**sentenza n. 170**).

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di protezione, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, garantendo loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare il fenomeno della medicina difensiva.

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’art. 3 Cost.) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

8.6. Ordinamento penitenziario.

È stata giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, introdotta dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire questa finalità, la prescrizione secondo cui l’accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio rispetto a tutti i semestri già scontati è effettuata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in prossimità del fine pena, ovvero in occasione della richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario, e non invece al termine di ogni semestre di pena scontata, se il condannato ne fa istanza (**sentenza n. 201**).

Non conforme alla finalità rieducativa della pena, oltre che del principio di eguaglianza, è anche la limitazione delle “ore d’aria” nel regime *ex art. 41-bis* in quanto, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità» (**sentenza n. 30**).

Ispirato alla stessa finalità rieducativa della pena è il regime dei permessi.

La Corte (**sentenza n. 78**) è intervenuta dichiarando che viola il diritto di difesa del detenuto il termine di ventiquattro ore attualmente a sua disposizione per proporre reclamo contro il provvedimento del giudice che gli abbia negato un permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o di altro evento familiare di particolare gravità. La Corte ha

sostituito il termine di ventiquattro ore con quello di quindici giorni, già previsto in via generale dall'art. 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario per ogni reclamo contro le decisioni che riguardano il detenuto.

Parimenti illegittimo è stato ritenuto il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone (**sentenza n. 52**).

Nel ritenere, di contro, non illegittima la preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive per gli imputati di reati cosiddetti ostativi (art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario), la Corte ha rilevato come il legislatore possa assegnare alla pena anche finalità diverse da quella rieducativa – come quelle di contenimento della pericolosità sociale e di deterrenza – purché la prima non ne risulti comunque sacrificata (**sentenza n. 139**); ciò che non sempre è assicurato, oggi, nelle carceri italiane, dove la situazione di sovraffollamento «rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena».

La presunzione di innocenza è stata richiamata dalla **sentenza n. 24** che ha riguardato la preclusione biennale alla concessione di permessi premio a un detenuto, che sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l'esecuzione della pena; preclusione che, nella misura in cui si fonda sulla sola circostanza che il richiedente sia “imputato” per un reato, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Comunque, anche nell'ipotesi in cui il richiedente sia stato condannato in via definitiva per un reato commesso durante l'esecuzione della pena, il rispetto del principio rieducativo sancito dall'art. 27 Cost. esige che il magistrato di sorveglianza resti sempre «libero di valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa».

9. Tutela giurisdizionale e giusto processo.

In generale, nella conformazione degli istituti processuali, il legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, può differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. Pertanto, non necessariamente i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. devono essere assicurati «nello stesso modo e con i medesimi effetti», sempre che sia rispettato il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (**sentenze n. 76 e n. 111**).

In particolare, nell'ambito della disciplina processuale concernente il nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, il termine concesso all'attore per reagire alle eccezioni e alle domande del convenuto, ancorché breve (dieci giorni), non è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa; né il minor termine assegnato alla difesa dell'attore rispetto a quello concesso al convenuto risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse (**sentenza n. 146**).

Con riferimento al regime delle società semplici, assoggettabili a fallimento qualora si accerti che di fatto abbiano svolto attività commerciale, è possibile il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili. Ma, ove non siano stati convocati nella procedura prefallimentare nei confronti della società semplice, la fallibilità di quest'ultima, accertata con la sentenza dichiarativa

del suo fallimento, non è opponibile ai soci nel giudizio sul fallimento in estensione in una distinta procedura. Quando l'accertamento viene effettuato nel giudizio sul fallimento della società, non si può far gravare sui soci, non convocati in quel medesimo giudizio pur essendo palesi (e non già occulti), l'onere di verificare sul registro delle imprese l'eventuale fallimento di un ente che normalmente non fallisce, non potendo presumersi che tutti i soci di una società semplice siano di fatto informati delle vicende relative all'ente o che debbano necessariamente avere conoscenza della circostanza che la società semplice ha esercitato, nel complesso, attività commerciali tali da essere valutate, all'esito dell'accertamento giudiziale, prevalenti rispetto a quelle consentite per simile tipologia di ente (**sentenza n. 87**).

Con riferimento alle procedure concorsuali si è ribadito che la scelta del legislatore di predeterminarne la durata ragionevole non dà luogo ad automatismo, rimanendo in capo al giudice dell'equa ripartizione il potere/dovere di esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, secondo quanto previsto in altre disposizioni della medesima legge n. 89 del 2001 (**sentenza n. 102**).

Quanto alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, la Corte ne ha ritenuto la illegittimità costituzionale nella parte in cui richiede la certificazione consolare, per i redditi prodotti all'estero, al cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea anche se residente in Italia (**sentenza n. 119**). È quindi consentito agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un'unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni.

Parimenti incostituzionale è la riduzione dei compensi per i consulenti tecnici della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se le tariffe non sono state adeguate (**sentenza n. 179**).

Nel caso di compensi a tempo per l'attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacanza, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacanza e quelle successive (**sentenza n. 16**).

10. Il regionalismo tra solidarietà e riparto di competenze.

Soprattutto nei giudizi in via principale sono venute in rilievo varie tematiche di diritto regionale.

In particolare il tema del riparto di competenze è condizionato dalla sempre maggiore riconducibilità di una disciplina a materie trasversali di competenza statale, quali l'ambiente e la concorrenza, quando emerge la necessità di un'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale (**sentenza n. 136**).

La potestà legislativa esclusiva e trasversale non può, però, essere così pervasiva da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e il suo esercizio deve rispettare i limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi; principi questi che sono funzionali anche a delimitare l'estensione dell'ambito materiale della potestà legislativa trasversale (**sentenza n. 59**).

L'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (**sentenza n. 204**).

Comunque, il principio-guida dello Stato regionale è quello di sussidiarietà, quale criterio interpretativo diretto a favorire le ragioni dell'unità o dell'autonomia. Esso richiede che, per ogni specifica attribuzione di funzione, il livello territoriale sia

quello più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione (**sentenza n. 186**).

Tale principio opera per un verso *bottom-up* per collegare l'autonomia differenziata al principio di unità, con l'effetto di circoscrivere i possibili conferimenti a specifiche funzioni; per altro, *top-down* sì che una determinata disciplina può essere validamente adottata dalla regione in considerazione di una maggiore adeguatezza a realizzare i principi costituzionali nella situazione specificamente considerata.

10.1. *Il divieto di terzo mandato.*

Una questione particolarmente delicata si è posta in materia elettorale.

La Corte ha affermato il divieto di terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale come principio fondamentale della materia che vincola i legislatori regionali a far data dall'adozione delle prime leggi in materia elettorale successive alla sua entrata in vigore (**sentenza n. 64**).

Tale divieto costituisce l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore statale volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare».

Successivamente si è ritenuto che il divieto del terzo mandato consecutivo si impone, come principio generale dell'ordinamento, anche alle autonomie speciali, il cui presidente sia eletto a suffragio universale e diretto; ciò anche per il rispetto del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (**sentenza n. 211**).

Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato considerato dal legislatore statale, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall'altro, «un bilanciamento tra contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni.

Per tali ragioni il divieto in questione deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell'ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari di quella delle prime, per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri.

10.2. *Ambiente, tutela del territorio, produzione di energia.*

La competenza statale in materia di ambiente incrocia spesso le competenze regionali in tema di tutela del territorio e di produzione dell'energia.

In particolare, sono tornate all'attenzione della Corte questioni in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER).

La qualificazione di non idoneità di un'area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione e non può travolgere gli atti autorizzativi già rilasciati (**sentenza n. 184**). Tale qualificazione ha l'effetto di determinare l'impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.

Gli impianti a biomasse appartengono al sistema delle fonti energetiche rinnovabili, ma la loro realizzazione e operatività deve contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni.

In particolare, questo contemperamento è richiesto quando la loro realizzazione avvenga in aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. È stata quindi dichiarata costituzionalmente illegittima una normativa regionale (art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria n. 36 del 2024) nella parte in cui disponeva che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti (**sentenza n. 134**).

La sentenza ha precisato che «la inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito *a priori*, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata».

La regione non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché non è consentito alle regioni introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale che dettino una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito rientra l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma di grande riforma economico-sociale che anche le regioni a statuto speciale, quale la Sardegna, devono rispettare (**sentenza n. 184**).

Le norme fondamentali di riforme economico-sociali si impongono alle regioni a statuto speciale dovendo la loro attuazione essere omogenea su tutto il territorio nazionale.

Non lede le competenze legislative e amministrative di una regione a statuto speciale, quale la Sardegna, la normativa statale sulle materie prime critiche che regola il procedimento di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, la trasformazione o riciclaggio di tali materie, le procedure di autorizzazione dei progetti riconosciuti strategici, le modalità di avvio delle attività di ricerca e quelle di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (**sentenza n. 136**).

10.3. Urbanistica ed edilizia.

La Corte ha riconosciuto che il peculiare regime sanzionatorio, consistente nella fiscalizzazione dell'abuso per i cosiddetti “abusi edilizi sopravvenuti” (ossia realizzati in conformità a un titolo abilitativo in seguito annullato), mira a proteggere interessi di primaria importanza e di segno complessivamente unitario in quanto correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, con conseguente necessità di attuazione uniforme a livello nazionale, che non può subire differenziazioni regionali (**sentenza n. 22**).

Le specifiche condizioni richieste dall'art. 38 del Testo unico edilizia (impossibilità di procedere alla rimozione dei vizi procedurali e alla restituzione in pristino), per consentire il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore venale dell'opera abusiva in luogo della demolizione, costituiscono elementi determinanti del punto di equilibrio tra opposti interessi, individuato dal legislatore statale al fine di un ordinato governo del territorio.

Pertanto, alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome non è dato introdurre ulteriori criteri di valutazione dell'impossibilità di ripristino, né della determinazione del “prezzo” da pagare per evitare la demolizione di un immobile; né, infine, graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio.

Con riferimento alla rigenerazione urbana e recupero edilizio la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale (art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio

n. 7 del 2017) che consentiva, in via transitoria, l'esecuzione di interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale (**sentenza n. 51**).

L'intervento del legislatore regionale, ha osservato la Corte, comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi, anche in danno della destinazione di determinate aree a finalità socialmente rilevanti. Ciò risulta distonico rispetto alla stessa finalità generale della legge regionale di pervenire a una rigenerazione urbana «intesa in senso ampio e integrato», comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali.

Invece la Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di una norma regionale (art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 1991) che prevedeva il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia; divieto ritenuto operante direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici (**sentenza n. 72**).

10.4. Concorrenza.

Anche la competenza statale in materia di concorrenza – che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. declina in chiave funzionale – ha carattere trasversale. Può quindi ben accadere che una misura appartenente a una regolamentazione stabilita dalle regioni in materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza.

La materia «tutela della concorrenza» può sì intersecare, finanche con interventi di carattere analitico, materie di competenza regionale, compreso il trasporto pubblico locale, ma l'esercizio di questa competenza legislativa statale trasversale non può eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro (**sentenza n. 163**).

È stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale (art. 7, comma 4, legge della Regione Calabria n. 48 del 2019) nella parte in cui per un verso vietava alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, e per l'altro precludeva l'esercizio di attività funebri ai soggetti che svolgevano il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto anch'esso non urgente e programmabile. Tali divieti sono stati ritenuti irragionevolmente lesivi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza nel mercato del servizio di ambulanza (**sentenza n. 62**).

Tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (**sentenza n. 80**).

La disciplina delle concessioni balneari, che investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (**sentenza n. 89**).

Quanto agli impianti di telecomunicazione le regioni non possono aggravare il procedimento di autorizzazione con la previsione di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, quale quello di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale (**sentenza n. 108**).

Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza», lo Stato ha invaso la competenza regionale in materia di «trasporto pubblico locale» allorché ha imposto obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata (**sentenza n. 163**).

È illegittima la disposizione regionale che prevede che il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio debba prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia. Si è rilevato, infatti, che tale previsione incide sulla competizione tra operatori economici del settore, limitando la loro possibilità di rivolgersi a un più ampio numero di professionisti del settore; con conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. (**sentenza n. 196**).

10.5. Personale dipendente regionale.

La regione non può procedere all'assunzione interamente riservata del personale già in servizio alle dipendenze di un ente di diritto privato e, dunque, senza il necessario concorso pubblico e in assenza delle condizioni per consentire una deroga a tale principio (**sentenza n. 57**).

Le regioni possono derogare al limite di età previsto dalla legge statale per i dirigenti medici quanto alla funzione di responsabile sanitario delle strutture private accreditate (**sentenza n. 65**).

Spetta al legislatore statale compiere le scelte qualificanti in ordine alla disciplina dei comandi e dei distacchi, istituti che incidono sull'assetto dei rapporti di lavoro e richiedono, pertanto, una disciplina uniforme, sicché è illegittima la normativa regionale che consente comandi e distacchi anche in fattispecie escluse dalla normativa statale (**sentenza n. 189**).

Sono state dichiarate illegittime le disposizioni della Regione Sardegna sul commissariamento straordinario delle aziende del SSR e sugli incarichi dei dirigenti (**sentenza n. 198**).

Non viola la Costituzione la legge della Regione autonoma Sardegna che ha consentito alle aziende sanitarie locali di ricorrere ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l'assistenza primaria negli ambulatori straordinari di comunità territoriale (**sentenza n. 84**).

Lede la competenza regionale l'approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale (**sentenza n. 114**).

10.6. Istruzione.

La normativa regionale non può disporre l'anticipazione del termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica (**sentenza n. 200**).

Le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull'istruzione», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., dal momento che la loro funzione consiste nell'introdurre una disciplina dei «termini» che, per ragioni di necessaria unità e uniformità, deve valere per l'intero territorio nazionale. Ciò al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nonché adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche, tenuto altresì conto del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono inserite e degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR.

10.7. Spesa sanitaria e autonomia finanziaria regionale.

Alle regioni in fase di rientro dal disavanzo è preclusa l'adozione di provvedimenti, anche legislativi, in contrasto con gli obiettivi concordati, nonché la deliberazione di spese per l'erogazione di prestazioni sanitarie superiori ai livelli essenziali di assistenza (**sentenza n. 57**).

Quanto al registro tumori della Regione Calabria, si è ritenuto che non interferisca con le attribuzioni del commissario *ad acta* l'obbligo della giunta di riferire annualmente al consiglio sugli interventi di attuazione del programma operativo 2022-2025 (**sentenza n. 32**).

La regione non può anticipare sul proprio territorio l'efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (**sentenza n. 122**).

Sono illegittime le disposizioni regionali sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). In tal senso la Corte si è pronunciata con riferimento a leggi regionali dell'Umbria (**sentenza n. 150**) e della Campania (**sentenza n. 174**).

Non è illegittima la legge della Regione Puglia che istituisce in via sperimentale il servizio per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici poiché non crea una nuova figura professionale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, ma limita l'erogazione del servizio di assistenza psicoterapeutica ai pazienti oncologici unicamente a psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia (**sentenza n. 161**).

Non è illegittima la norma regionale che ha consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire, anche con contratti libero professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate (**sentenza n. 177**).

La normativa regionale può stabilire che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della somministrazione o l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino (**sentenza n. 48**).

La disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, ivi comprese le misure sanzionatorie, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale; al legislatore regionale e provinciale è preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali.

Sono, pertanto, incostituzionali le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano che, durante la pandemia, hanno riprodotto quelle statali che imponevano la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di ristorazione in caso di violazione dell'obbligo per il personale di servizio di indossare la mascherina chirurgica (**sentenza n. 158**).

In ogni caso va preservata l'autonomia finanziaria delle regioni.

In particolare, il contributo richiesto alle regioni come concorso agli obiettivi di finanza pubblica deve esser tale da evitare divari strutturali tra i territori.

Cruciale è il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in occasione della periodica manovra di bilancio; coinvolgimento che è funzionale a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare» (**sentenza n. 152**).

Gli importi del contributo richiesto alle regioni sono, infatti, considerevoli e impattano in modo significativo sulla loro autonomia finanziaria, la cui voce deve, necessariamente, essere sentita nelle sedi appositamente preposte dall'ordinamento al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni. Altrimenti è forte il rischio che si scarichino eccessivamente sulle autonomie regionali le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

11. Finanza pubblica ed equilibrio di bilancio; spesa sanitaria.

Quanto alla finanza pubblica e all'equilibrio di bilancio, il principio dell'obbligo della copertura delle leggi di spesa espresso nell'art. 81 Cost., impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, i mezzi per sostenere gli oneri che ne derivano (**sentenza n. 121**). È stato ribadito che, per fronteggiare le spese conseguenti a decisioni della Corte di giustizia UE, il nostro ordinamento prevede procedure idonee a garantire al contempo l'effettività di tali pronunce e gli equilibri di bilancio. In questo modo viene assicurato il primato del diritto euro-unitario e la tutela dei diritti riconosciuti dall'Unione europea.

Nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni non possono tollerarsi quote "vincolate", mentre altre «componenti perequative devono trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali» (**sentenza n. 45**).

La mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in riequilibrio dell'ente locale in dissesto da parte del consiglio rende legittimo il suo scioglimento (**sentenza n. 91**). Un'amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l'approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l'incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che connota il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti.

12. Conflitti di attribuzione tra enti e poteri dello Stato.

Infine, quanto ai conflitti di attribuzione, la Corte ha ritenuto che il collegio regionale di garanzia elettorale abbia esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza della presidente della regione Sardegna in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità (**sentenze n. 148 e n. 149**).

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l'effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all'adozione del provvedimento di decadenza di [...] dalla carica di Presidente della Regione Sardegna».

I collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento, sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l'autenticità della formazione della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori.

È stato dichiarato inammissibile il ricorso del singolo parlamentare nei confronti del Governo a tutela di prerogative costituzionali spettanti alla Camera di appartenenza (**ordinanza n. 178**).

La Corte ha negato l'ipotizzabilità di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. Titolare della sfera di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi, eventualmente legittimata a sollevare conflitto è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non già quest'ultimo.

La Corte ha respinto l'istanza cautelare presentata dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (**ordinanza n. 79**).

Nel merito il ricorso per conflitto è stato dichiarato inammissibile (**sentenza n. 206**). Solo i promotori sono i rappresentanti istituzionali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori della richiesta di *referendum*. La rilevanza costituzionale della funzione esercitata dai firmatari, volta ad attivare la sovranità popolare al fine di abrogare una legge, impone «la comunione di intenti e la sintonia» tra rappresentati e rappresentanti ed esige che la struttura organizzativa, che agisce per il potere dello Stato, non sia incerta, né mutevole, ma abbia un'identità precisa e non possa essere alterata dalla presenza di soggetti estranei.

13. Riflessione finale.

A chiusura di questa relazione, mette conto ricordare che la Corte si prepara a celebrare settant'anni di attività: il 23 aprile 1956 ci sono state l'udienza inaugurale e la prima udienza pubblica.

Lo fa con una duplice iniziativa: da una parte con la pubblicazione di quindici volumi in formato digitale per i tipi di Giuffrè Lefebvre, contenenti tutte le sentenze di illegittimità costituzionale, organizzate in modo sistematico per materie; dall'altra con la pubblicazione di un volume cartaceo per i tipi di Treccani contenente i saggi dei giudici (quindici complessivamente) che, in singole materie, hanno svolto le loro riflessioni in ordine a tali sentenze.

Sono riflessioni che consentono di affermare come la Corte, nel corso dei settant'anni della sua attività, sia sempre stata al di qua della sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di legittimità costituzionale e le scelte politiche riservate al legislatore e sia rimasta fedele alla sua missione di custode della Costituzione, con un ruolo progressivamente di maggiore impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell'ordinamento giuridico.

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2025**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

A cura del Servizio Studi
Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 45
1. <i>Le decisioni</i>	pag. 45
2. <i>Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento</i>	pag. 51
3. <i>La forma delle decisioni</i>	pag. 55
4. <i>Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito, dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità</i>	pag. 58
5. <i>La scelta del rito</i>	pag. 59
6. <i>I tempi delle decisioni</i>	pag. 59
7. <i>Il collegio giudicante</i>	pag. 59
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 61
1. <i>Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</i>	pag. 61
2. <i>Giudizio di legittimità costituzionale in via principale</i>	pag. 63
3. <i>Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti</i>	pag. 64
4. <i>Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</i>	pag. 64
5. <i>Giudizio sull'ammissibilità di referendum</i>	pag. 65
6. <i>Giudizio per la correzione di errori materiali e omissioni</i>	pag. 65
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 67
1. <i>Leggi statali</i>	pag. 67
2. <i>Leggi regionali</i>	pag. 80
3. <i>Leggi provinciali</i>	pag. 86

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. LE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2025 è di 219 (190 sentenze e 29 ordinanze): un valore leggermente superiore alle 212 del 2024 (+3,3%).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2011-2025), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 309 tra il 2011 e il 2015, 279 tra il 2016 e il 2020 e 239 tra il 2021 e il 2025.

Nel 2025 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha fatto nuovamente registrare una variazione di segno positivo rispetto all'anno precedente. Infatti, le 263 ordinanze di rimessione trasmesse segnano un aumento del 6% rispetto alle 248 del 2024; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (54) è superiore a quello del 2024 (40), con un incremento pari al 35%.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2011.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2011-2025)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 219 pronunce del 2025 sono così ripartite: 160 (148 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 36 (30 sentenze e 6 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 5 sentenze hanno definito giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito). Completano il quadro 6 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum* e 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 73,1% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 16,4% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,3% per i conflitti tra enti; 4,1% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,7% per l'ammissibilità del *referendum* e 1,4% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2025 in rapporto al totale delle decisioni




Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del quadruplo del giudizio in via principale.

Il dato del 2025 è decisamente superiore a quello dell'anno precedente (139), anche in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente, 73,1% e 65,3%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale a partire dal 2011.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Le 36 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento del 39% rispetto alle 59 del 2024. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (16,4%) è non solo inferiore a quello del 2024 (27,7%) ma è anche il dato più basso registrato negli ultimi quindici anni. La soglia del 40% è stata superata soltanto in quattro anni, in particolare nel 2012 e nel 2013 quando si verificò un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale (rispettivamente con il 47,5% e il 45,7%).

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale a partire dal 2011.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Il dato attinente al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome (5 sentenze) ha largamente superato quello del 2024 (1 pronuncia); il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,5% al 2,3% ed è il più alto negli ultimi sei anni.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a partire dal 2011.


Grafico n. 5 – Il giudizio per conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato il numero delle decisioni, pari a 9, è identico a quello del 2024. Tuttavia, il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le due fasi del giudizio: in sede di ammissibilità si assiste a un sensibile incremento dall'unica ordinanza del 2024 alle 8 del 2025; nella fase di merito, invece, si osserva il contrario in quanto alle 8 pronunce del 2024 ne è seguita soltanto 1 nel 2025. Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 4,2% del 2024 (0,4% in sede di ammissibilità e 3,8% nella fase di merito) al 4,1% del 2025 (3,6% in sede di ammissibilità e 0,5% nella fase di merito).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal 2011, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e di merito.


Grafico n. 6 – Il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Nel 2025 sono state assunte 6 decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento di tali pronunce negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2011-2025)



Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2025 le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

Il grafico n. 8 mostra l'andamento di tali ordinanze a partire dal 2011.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2011-2025)




2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti complessivamente 213 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 338 atti di promovimento e ne sono stati definiti 320. La pendenza di fine anno ammonta a 231 giudizi ed è leggermente superiore a quella di fine 2024 (+8,5%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2025)



Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2025 erano 184, nel corso dell'anno sono pervenute 263 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 261. La pendenza al 31 dicembre 2025 si è dunque attestata a 186 giudizi, discostandosi di poco dal dato dell'anno precedente (+1,1%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio in via incidentale.


Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2025)



I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un sensibile aumento della pendenza (+78,9%), con 34 giudizi ancora da definire rispetto ai 19 di inizio anno; infatti, nel corso del 2025 sono pervenuti 54 ricorsi e ne sono stati decisi 39.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2025.


Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2025)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (3) è simile a quello del 1° gennaio 2025 (4): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 5 conflitti e ne sono stati definiti 6.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2025.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra enti, 2025)




In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno è pari a 3, mentre al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti: infatti, nel 2025 sono pervenuti 10 conflitti e ne sono stati definiti 7.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.


Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – ammissibilità, 2025)



Anche nella fase di merito al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti, mentre a fine anno il dato della pendenza è pari a 5: nel corso dell'anno, infatti, sono pervenuti 6 conflitti e ne è stato definito 1.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2025.


Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – merito, 2025)



Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del *referendum*, al 31 dicembre 2025 la pendenza è pari a 0: al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti 6 giudizi e le relative decisioni sono state assunte nei termini di legge. Entro l'anno non sono pervenute ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

Il grafico n. 15 mostra la dinamica riguardante il 2025.

Grafico n. 15 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (ammissibilità referendum, 2025)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 219 decisioni rese nel 2025 consistono in 190 sentenze e 29 ordinanze, rispettivamente pari all'86,8% e al 13,2% del totale.

Nel 2025, per la seconda volta nella storia recente della Corte, il numero delle sentenze ha superato la soglia dell'80% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 16 illustra i dati percentuali degli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2011-2025)




Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 148 sentenze e 12 ordinanze (rispettivamente: il 92,5% e il 7,5%); nel giudizio in via principale 30 sentenze e 6 ordinanze (rispettivamente: l'83,3% e il 16,7%); nel giudizio per conflitto tra enti 5 sentenze; nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato 8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito.

Il grafico n. 17 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 6 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum* e le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.


Grafico n. 17 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2025)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 148 sentenze del 2025 segnano un significativo aumento (+24,4%) rispetto alle 119 del 2024; al contrario, le 12 ordinanze fanno registrare un sensibile calo (-40%) rispetto alle 20 dell'anno precedente.

Il grafico n. 18 illustra i dati relativi al giudizio in via incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2011-2025)



Nel giudizio in via principale le 30 sentenze rappresentano un dato decisamente inferiore (-34,8%) alle 46 del 2024. Il numero delle ordinanze (6) è pressoché dimezzato (-53,8%) rispetto a quello del 2024 (13)

Il grafico n. 19 riporta i dati relativi al giudizio in via principale dal 2011 ad oggi.

Grafico n. 19 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2011-2025)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

Sono di seguito illustrate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2021 e il 2025, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità (anche manifesta) della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel giudizio in via principale.

Nelle tabelle è operata una distinzione tra decisioni (ovvero pronunce) e dichiarazioni (ovvero capi di dispositivo). Non di rado una decisione è conteggiata più volte ove contenga capi di dispositivo di segno diverso.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2025	62 (57 decisioni)	91 (74 decisioni)	82 (66 decisioni)
2024	69 (45 decisioni)	69 (56 decisioni)	76 (64 sentenze)
2023	66 (54 decisioni)	62 (53 decisioni)	58 (49 sentenze)
2022	83 (72 decisioni)	55 (49 decisioni)	75 (61 sentenze)
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2025	5 (5 decisioni)	—	22 (14 decisioni)	17 (32 decisioni)	43 (15 decisioni)
2024	9 (9 decisioni)	13 (10 decisioni)	43 (19 decisioni)	82 (30 decisioni)	56 (29 sentenze)
2023	13 (13 decisioni)	9 (7 decisioni)	37 (24 decisioni)	82 (31 decisioni)	97 (48 sentenze)
2022	26 (23 decisioni)	6 (5 decisioni)	40 (30 decisioni)	66 (38 decisioni)	121 (48 sentenze)
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2025 la Corte ha tenuto 34 udienze pubbliche e 27 camere di consiglio.

Delle 219 decisioni totali, 125 (57%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, 93 a seguito di camera di consiglio (42,5%) e 1 ha riguardato questioni trattate nelle due sedi (0,5%); ancora una volta il numero delle decisioni assunte a seguito di udienza pubblica risulta prevalente.

La quasi totalità delle pronunce adottate a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 125 decisioni, infatti, 122 sono sentenze (97,6%) e 3 ordinanze (2,4%). Le sentenze hanno anche rappresentato la maggioranza delle 93 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 67 sentenze (72%) e 26 ordinanze (28%). La decisione assunta a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi ha rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo medio tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione sono trascorsi 218 giorni: un valore superiore a quello del 2024 (191 giorni), ma comunque inferiore a quelli dei 3 anni precedenti (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 267 giorni: un valore leggermente superiore a quelli del 2024 e 2023 (rispettivamente 260 e 251 giorni), ma decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi 239 giorni. Si tratta di un valore più alto di quelli degli anni precedenti (157 giorni nel 2024, 172 nel 2023 e 159 nel 2022), eccezion fatta per quello del 2021 (331 giorni).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 91 giorni; in questo caso, si tratta di un dato decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (207 giorni nel 2024, 170 nel 2023, 202 nel 2022 e 174 nel 2021).

Di seguito sono altresì indicati gli intervalli temporali medi tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e il deposito della corrispondente decisione: 264 giorni per il giudizio in via incidentale, 309 per il giudizio in via principale, 271 per il conflitto tra enti e 131 per la fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Alla data del 1° gennaio 2025 nel Collegio figuravano soltanto 11 componenti: il Vice Presidente Giovanni Amoroso, i Giudici Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Filippo Patroni Griffi, Marco D'Alberti, Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi.

Il 21 gennaio 2025 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il dott. Giovanni Amoroso e sono stati nominati Vice Presidenti il prof. Francesco Viganò e il prof. Luca Antonini.

Il 13 febbraio sono stati eletti dal Parlamento il prof. Massimo Luciani, la prof.ssa Maria

Alessandra Sandulli, l'avv. Roberto Nicola Cassinelli e il prof. Francesco Saverio Marini. Con il relativo giuramento, avvenuto il successivo 19 febbraio, la Corte ha ripreso a operare nella pienezza della sua composizione.

Il Presidente Giovanni Amoroso è stato alla guida del Collegio in tutto il 2025, firmando le 219 decisioni dell'anno.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

1. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i>		
Sentenze nn. 24, 43, 51, 70, 104, 108, 147 (2 dispositivi), 150, 153, 174, 189 (2 dispositivi)		
2. Decisioni manipolative		
<p style="text-align: center;">Ablative</p> <p>Sentenze nn.</p> <p>“limitatamente alle parole...” 36, 38, 52, 118, 201, 213</p> <p>“nella parte in cui prevede(va)/prevedono...” 7, 104, 117, 123 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità additiva), 124 (lo stesso dispositivo contiene 2 declaratorie di illegittimità), 151, 158, 203</p> <p>“nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’art...” 150</p> <p>“nella parte in cui dispone...” 16</p> <p>“nella parte in cui stabilisce...” 56</p> <p>“limitatamente all’inciso...” 4, 30</p> <p>“nella parte in cui richiedono...” 1</p> <p>“nella parte in cui si riferisce...” 172</p>	<p style="text-align: center;">Additive</p> <p>Sentenze nn.</p> <p>“nella parte in cui non prevede/prevedono...” 3, 58, 68, 71, 74, 76 (lo stesso dispositivo contiene 3 declaratorie di illegittimità di più commi della stessa disposizione), 83, 86, 93, 109, 111, 123 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità ablativa), 156, 170, 202, 212</p> <p>“nella parte in cui non include...” 33, 197</p> <p>“nella parte in cui non esclude...” 94 (“a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella G.U”), 179</p> <p>“nella parte in cui non riconosce...” 115</p> <p>“nella parte in cui non consente...” 90, 130, 143, 173, 210</p> <p>“nella parte in cui non esonera...” 25</p>	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> <p>Sentenze nn.</p> <p>“nella parte in cui prevede(va)... anziché...” 31, 55, 78, 116</p> <p>“nella parte in cui dispone... anziché...” 37, 83</p> <p>“nella parte in cui indica... anziché...” 23, 135 (“a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella G.U”)</p> <p>“nella parte in cui prescrive... anziché...” 36</p> <p>“nella parte in cui rinvia all’art... anziché ai commi...” 39</p> <p>“nella parte in cui stabilisce che... anziché...” 112</p>

<p>“nella parte in cui vieta...” 62</p>		
<p>“nella parte in cui rinviava...” 174</p>		
<p>3. Illegittimità costituzionale consequenziale</p> <p>Sentenze nn. 7, 62, 70, 76, 147 (3 dispositivi), 170, 212</p>		
<p style="text-align: center;">NON FONDATEZZA</p> <p>Sentenze nn. 2, 5, 9, 19, 23 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 27, 34, 36 (2 dispositivi), 37, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 66, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 82, 87 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 88, 90, 91, 95, 100 (3 dispositivi), 101 (3 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi indicati in motivazione</i>”), 102, 103, 107, 108, 113, 119, 120 (2 dispositivi), 121, 128, 129, 135 (2 dispositivi), 137 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 138, 139, 141 (3 dispositivi), 142, 144, 145, 146, 147 (2 dispositivi), 154 (2 dispositivi, di cui 1 contiene anche una declaratoria di non fondatezza “<i>in via consequenziale</i>”), 157, 160 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 164, 166 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 167, 171, 180 (3 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 182, 185, 187, 190, 191, 193, 199 (2 dispositivi), 203, 205, 207 (3 dispositivi), 216</p>		
<p style="text-align: center;">MANIFESTA INFONDATEZZA</p> <p>Ordinanze nn. 50, 195, 219</p>		
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Sentenze nn. 5, 8 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 16, 19, 20, 25, 31, 37, 43, 47, 51, 52, 55 (2 dispositivi), 59, 62, 67, 69, 72 (2 dispositivi), 73, 88, 90, 91, 95, 96 (2 dispositivi), 97, 99, 100, 105 (2 dispositivi), 110, 113, 116, 125, 127, 132, 137, 142 (2 dispositivi), 155, 157, 158, 159, 160, 162, 175, 182, 183, 185, 203, 205, 214, 215, 217</p>		
<p style="text-align: center;">MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Ordinanze nn. 35, 41, 63, 208, 209, 219</p>		
<p style="text-align: center;">RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE <i>A QUO</i></p> <p>Sentenze nn. 101, 165 Ordinanza n. 192</p>		
<p style="text-align: center;">RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA</p> <p>Ordinanza n. 21</p>		
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</p> <p>Sentenza n. 43</p>		
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI TERZI</p>		
<p style="text-align: center;">Ammissibilità</p> <p>Sentenza n. 156 Ordinanze dibattimentali allegare alle sentenze nn. 66, 132</p>	<p style="text-align: center;">Inammissibilità</p> <p>Sentenze nn. 142, 150, 189, 199 Ordinanze nn. 60, 85 Ordinanze dibattimentali allegare alle sentenze nn. 19, 99, 139, 165, 167, 174</p>	

2. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
<p>1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i></p> <p>Sentenze nn. 22, 28, 80, 89, 114 (2 dispositivi), 122, 134, 184 (4 dispositivi), 196 (13 dispositivi), 198, 204 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità parziale), 211</p>		
<p>2. Decisioni manipolative</p>		
<p>Ablative</p> <p>Sentenze nn.</p> <p>“nella parte in cui sostituisce... limitatamente al secondo periodo” 198</p> <p>“limitatamente alle parole...” 57, 64, 184, 196 (3 dispositivi), 204 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità integrale)</p>	<p>Additive</p> <p>—</p>	<p>Sostitutive</p> <p>Sentenze nn.</p> <p>“nella parte in cui prevede ... anziché...” 131 (2 dispositivi)</p> <p>“nella parte in cui dispone che... anziché...” 134, 196</p> <p>“laddove dispone che... anziché...” 196 (2 dispositivi)</p>
<p>3. Illegittimità costituzionale consequenziale</p> <p>Sentenze nn. 184, 196</p>		
<p>NON FONDATEZZA</p>		
<p>Sentenze nn. 32 (“nei sensi di cui in motivazione”), 45 (2 dispositivi), 48, 57, 65, 84, 114, 136 (3 dispositivi), 152 (2 dispositivi), 161, 177, 184 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 186 (6 dispositivi), 196 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 200, 204 (3 dispositivi), 218 (3 dispositivi)</p>		
<p>INAMMISSIBILITÀ</p>		
<p>Sentenze nn. 22, 45 (2 dispositivi), 48, 106, 126, 134, 136, 152, 161, 184 (2 dispositivi), 186 (2 dispositivi), 188 (2 dispositivi), 196 (5 dispositivi), 218</p>		
<p>ESTINZIONE DEL PROCESSO</p>		
<p>Ordinanze nn. 17, 29, 92, 169, 194</p>		
<p>ORDINANZE ISTRUTTORIE CON RINVIO A NUOVO RUOLO</p>		
<p>Ordinanza n. 54</p>		
<p>INTERVENTO DI TERZI</p>		
<p>Inammissibilità</p>		
<p>Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 28, 134, 184</p>		

3. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

<p style="text-align: center;">ACCOGLIMENTO DEL RICORSO</p> <p>Sentenze nn. 148, 163 (2 dispositivi)</p>
<p style="text-align: center;">ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO</p> <p>Sentenza n. 148 ("<i>in parte qua</i>"), 163</p>
<p style="text-align: center;">RIGETTO DEL RICORSO</p> <p>Sentenza n. 26</p>
<p style="text-align: center;">IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO</p> <p>Sentenza n. 42</p>
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO</p> <p>Sentenze nn. 148, 149</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI TERZI</p>
<p style="text-align: center;">Ammissibilità</p> <p>Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 42</p>

4. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

<p style="text-align: center;">AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO</p> <p>Ordinanze nn. 98, 133, 140, 168, 176, 181</p>
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO</p> <p>Ordinanza n. 178</p>
<p style="text-align: center;">RIGETTO DELL'ISTANZA CAUTELARE</p> <p>Ordinanza n. 79</p>

FASE DI MERITO

<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO</p> <p>Sentenza n. 206</p>
--

5. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA Sentenze nn. 11, 12, 13, 14, 15
INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA Sentenza n. 10

6. GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE “dispone che nella sentenza/ordinanza n. ... sia/siano corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i: ...” Ordinanze nn. 6, 18, 61
--

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1. LEGGI STATALI

SENTENZA n. 3

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

SENTENZA n. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

SENTENZA n. 7

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

SENTENZA n. 16

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza;

SENTENZA n. 23

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»;

SENTENZA n. 24

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

SENTENZA n. 25

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

SENTENZA n. 30

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *f*), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

SENTENZA n. 31

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»;

SENTENZA n. 33

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di

disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

SENTENZA n. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *bb*), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

SENTENZA n. 38

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»;

SENTENZA n. 39

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

SENTENZA n. 43

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera *c*), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,

comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità);

SENTENZA n. 52

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»;

SENTENZA n. 55

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla;

SENTENZA n. 56

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-*bis* cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 58

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

SENTENZA n. 68

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

SENTENZA n. 70

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.

SENTENZA n. 71

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14) per il calcolo del compenso del Commissario nominato ai sensi dell'art. 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

SENTENZA n. 76

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».

SENTENZA n. 78

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi

di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.

SENTENZA n. 83

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies*, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies*, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

SENTENZA n. 86

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

SENTENZA n. 90

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

SENTENZA n. 93

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.

SENTENZA n. 94

dichiara, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

SENTENZA n. 104

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-*quater*, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.

SENTENZA n. 109

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

SENTENZA n. 111

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

SENTENZA n. 112

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a

titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

SENTENZA n. 114

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come convertito;

SENTENZA n. 115

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

SENTENZA n. 116

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera *d*), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;

SENTENZA n. 117

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 118

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole « non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

SENTENZA n. 123

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENTENZA n. 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

SENTENZA n. 130

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.

SENTENZA n. 135

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

SENTENZA n. 147

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156;

4) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 10-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25;

5) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14;

SENTENZA n. 151

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 153

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989,

n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).

SENTENZA n. 156

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

SENTENZA n. 170

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

SENTENZA n. 172

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

SENTENZA n. 173

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-*bis*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

SENTENZA n. 179

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

SENTENZA n. 197

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

SENTENZA n. 201

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

SENTENZA n. 202

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

SENTENZA n. 203

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»;

SENTENZA n. 210

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

SENTENZA n. 212

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

SENTENZA n. 213

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

2. LEGGI REGIONALI

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 62

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

SENTENZA n. 134

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 64

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*) della legge 2 luglio 2004, n. 165», limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

SENTENZA n. 174

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40,

comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lettera *a*) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Campania n. 25 del 2024.

SENTENZA n. 189

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo ripristinato dall'art. 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) e quindi modificato dall'art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'art. 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025) e, infine, dall'art. 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4-*bis*, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46);

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 51

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio);

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 143

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare, nell'ipotesi di

comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 108

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi);

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 57

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale»;

SENTENZA n. 122

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».

SENTENZA n. 131

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 28

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).

SENTENZA n. 184

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

6) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

SENTENZA n. 198

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art 13 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), limitatamente al secondo periodo del comma sostituito;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025.

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 89

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

SENTENZA n. 196

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità»;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

8) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

14) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

15) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

16) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

17) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

18) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»;

19) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

20) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

SENTENZA n. 204

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024);

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 150

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera *k*), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023;

3. LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 22

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022);

SENTENZA n. 37

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;

SENTENZA n. 80

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).

SENTENZA n. 158

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 1

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-*bis*, e 3, comma 2-*bis*, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia

autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».

